

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE

TRIENNIO 2002-2004 (LEGGE FINANZIARIA 2002)

IL CIPE

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n.415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n.488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n.104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

VISTI il decreto legge 23 febbraio 1995, n.41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85, il decreto legge 23 giugno 1995, n.244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.341; il decreto legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135 e la legge 30 giugno 1998, n.208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

VISTE inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n.449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria 2001), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n.208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n.208/1998;

VISTO, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n.208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

VISTE le proprie delibere 6 agosto 1999, n.139 (G.U. n.254/1999), 15 febbraio 2000, n.14 (G.U. n.96/2000), 4 agosto 2000, n.84 (G.U. n.268/2000), 21 dicembre 2000 n.138 (G.U. n.34/2001) e 4 aprile 2001, n.48 (G.U. n.142/2001);

CONSIDERATO che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, è stata disposta da questo Comitato, nella seduta del 28 marzo 2002, una finalizzazione di risorse a favore del Fondo per l'occupazione di 51,646 milioni di euro;

TENUTO CONTO che sono pertanto disponibili, ai fini del presente riparto per il triennio 2002-2004, risorse pari a 2.744,363 milioni di euro;

CONSIDERATO che, per interventi di agevolazione alle attività produttive di cui al Fondo unico per incentivi alle imprese (legge 488/1992, programmazione negoziata ed altre tipologie), la legge

finanziaria 2002 prevede uno stanziamento diretto a favore del Ministero delle attività produttive di 1.839,498 milioni di euro nel triennio 2002-2004 e, pertanto, le risorse di cui alla presente delibera non sono finalizzate a tali forme di intervento;

TENUTO CONTO del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonché dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale;

CONSIDERATO altresì che il limitato impatto territoriale e finanziario dei fondi strutturali 2000-2006 per le Regioni del Centro-Nord, nonché la loro ridotta copertura settoriale determinano l'esigenza di consentire, a tali Regioni, la possibilità di utilizzare le risorse di cui alla presente delibera per integrare le disponibilità finanziarie previste dalla programmazione comunitaria, ovvero per finanziare interventi non coperti dalla suddetta programmazione;

CONSIDERATO inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73, definisce regole e metodi che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

CONSIDERATO che i criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica previsti dal citato art.73, dovranno essere attuati con meccanismi: a) volti a facilitare l'accelerazione della spesa; b) che prevedano il massimo di responsabilità, e quindi di trasparenza, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali a cui i fondi sono attribuiti; c) che non introducano nuovi criteri programmatici, ma facciano riferimento a quelli già esistenti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

CONSIDERATO che gli Accordi di programma quadro (APQ), costituiscono, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio, sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi;

ACQUISITO, in data 4 aprile 2002, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la funzionalità della rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", trasmessa alla citata Conferenza con nota del Segretario di questo Comitato n. 0009835 del 27 marzo 2002;

ACQUISITO altresì, nella seduta del 23 aprile 2002, il parere favorevole della predetta Conferenza sulle indicazioni di priorità concernenti la presente ripartizione;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto emerso nel corso della riunione preparatoria del 23 aprile 2002, in ordine alle esigenze di finanziamento prospettate da alcune Amministrazioni centrali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

DELIBERA

L'importo complessivo di 2.744,363 milioni di euro indicato in premessa, disponibile per il finanziamento di interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, è ripartito, in linea con i criteri ed i metodi previsti dall' articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002), come segue:

Tabella di riparto

1. Preliminari destinazioni ed accantonamenti di risorse

1.1. L'importo di 10,330 milioni di euro è destinato alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, indicati nell' allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

1.2 L'importo di 13,430 milioni di euro è destinato al Ministero per i beni e le attività culturali per il finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione nel settore dei beni culturali, per l'anno 2002.

1.3 Al fine di assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, è accantonato un importo di 103,293 milioni di euro che sarà attribuito con successiva delibera di questo Comitato.

Residuano quindi, per la ripartizione tra macroaree e tra Amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 2.617,310 milioni di euro.

2. Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra Amministrazioni centrali e regionali

E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al Centro Nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e coerente con il DPEF 2002-2006, volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse "ordinarie". Tale criterio vige naturalmente anche per le Amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

A fronte della predetta disponibilità complessiva di 2.617,310 milioni di euro per il triennio 2002-2004, questo Comitato destina a favore delle Regioni e delle Province autonome un importo di 2.098,280 milioni di euro, ed alle Amministrazioni centrali il restante importo di 519,030 milioni di euro.

3. Quota destinata alle Regioni e alle Province autonome

La quota a favore delle Regioni e Province autonome è destinata al finanziamento di spese connesse allo sviluppo^[1] - a esclusione dei regimi di aiuto - da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei relativi APQ.

Nei casi in cui non sia necessaria la competenza o l'intervento finanziario di Amministrazioni centrali, si procederà alla stipula di accordi di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata.

Nell'ambito della predetta quota di 2.098,280 milioni di euro, a completamento dei finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997, è preliminarmente destinato a favore delle Regioni Marche e Umbria, un importo finale di complessivi 18,080 milioni di euro. Tale importo - ripartito a favore della Regione Marche nella misura di 3,620 milioni di euro (0,100 nel 2002, 1,710 nel 2003 e 1,810 nel 2004) e della Regione Umbria nella misura di 14,460 milioni di euro (0,400 nel 2002, 6,830 nel 2003 e 7,230 nel 2004) - sarà utilizzato dalle due Regioni nel rispetto dei criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, richiamati in premessa ed esplicitati al successivo punto 6.

1 L'aggregato "spese connesse allo sviluppo", comprende le spese per beni mobili e beni immobili, la spesa indiretta per trasferimenti di capitali alle imprese e alle famiglie e le spese correnti relative alla formazione professionale in quanto spese in capitale umano.

Sul restante importo di 2.080,200 milioni di euro, destinato alle Regioni ed alle Province autonome, per il finanziamento di interventi da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, è accantonata una quota del 10%, pari a 208,020 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.

Le residue disponibilità di 1.872,180 milioni di euro sono ripartite su base regionale secondo la chiave di riparto, già adottata con le delibere di questo Comitato n.84/2000 e n.138/2000, di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Alle Regioni e Province autonome del Centro-Nord è destinato un importo di 280,827 milioni di euro, mentre alle Regioni del Mezzogiorno è destinato un importo di 1.591,353 milioni di euro.

4. Quota destinata alle Amministrazioni centrali

Per quanto riguarda la quota destinata alle Amministrazioni centrali, la componente di 423,50 milioni di euro è finalizzata a favore di progetti di competenza dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca, del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento della funzione pubblica, da realizzare nel Mezzogiorno.

4.1 Per quanto concerne il settore della ricerca, in armonia con la normativa ed i criteri posti a base del Programma operativo nazionale per il Mezzogiorno (PON Ricerca 2000-2006), l'importo di 232,407 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 25,823 milioni di euro, è destinato al finanziamento, da parte del competente Ministero, di interventi valutativi "a sportello", negoziali e automatici, disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 che ha istituito il Fondo agevolazioni per la ricerca.

Inoltre, al fine di garantire effettiva aggiuntività nell'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, assicurerà altresì, come obiettivo tendenziale di medio periodo, che una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie, complessivamente disponibili per l'intero territorio nazionale, sia riservata ad interventi nel settore della ricerca, da realizzare nel Mezzogiorno o comunque destinati a produrre effetti in questa area. A tal fine saranno previste forme di stretta cooperazione tra il predetto Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che cura istituzionalmente le problematiche connesse allo sviluppo, in particolare del Mezzogiorno.

4.2 Con riferimento all'innovazione ed alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, l'importo di 139,446 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 15,494 milioni di euro, è destinato al finanziamento del programma triennale 2002-2004, di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Tale programma, con riferimento alle azioni di competenza finanziate nell'ambito del Programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, prevede le seguenti aree di intervento: cooperazione interistituzionale e con l'Unione europea; assetti

istituzionali e macro organizzativi; sviluppo locale; organizzazione interna e sistema di *governance*; razionalizzazione delle procedure; cultura del personale. Tali linee di intervento saranno attuate dal detto Dipartimento attraverso programmi operativi le cui modalità di attuazione saranno definite, in partenariato con le Amministrazioni beneficiarie, nel rispetto dei principi di adesione, valutabilità e premialità.

4.3 Per quanto concerne inoltre le attività di cooperazione sociale, l'importo di 9,297 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 1,033 milioni di euro, è destinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di diverse iniziative concernenti, nell'ambito del Progetto fertilità, la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nonché lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, quali opportunità volte a creare occupazione ed a consolidare ed estendere l'integrazione sociale sul territorio.

4.4 Le risorse a favore dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio sono destinate al finanziamento di attività di assistenza tecnica e di supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione degli interventi per tutte le aree depresse del territorio nazionale.

4.5 Al fine di assicurare un utilizzo efficiente ed efficace della limitata componente (circa il 15%) delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle aree del Centro-Nord, per tali aree del paese le risorse, pari a 67,400 milioni di euro, al netto della quota del 10%, pari a 7,490 milioni di euro, saranno gestite direttamente dalle Regioni e Province autonome con un vincolo di spesa a favore dei due predetti settori, laddove la somma ripartita sia uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, prevedendo che esse sentano, in merito all'utilizzo delle risorse stesse, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Dipartimento della funzione pubblica.

La ripartizione del predetto importo di 67,400 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 6,740 milioni di euro, tra le Regioni e le Province autonome del Centro-nord, è riportata nell'allegato 3 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Ad eccezione dei casi in cui gli interventi da finanziare siano attuati secondo procedure di accesso concorsuali e/o a sportello e, comunque, ove appropriato, la quota a favore delle Amministrazioni centrali è destinata a interventi da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro.

5. Accantonamento quota da attribuire con meccanismi premiali

A valere sulle risorse attribuite alle Amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-Nord, di cui ai precedenti punti 3 e 4 (con eccezione, per motivi di dimensione finanziaria e di finalità perseguite, delle risorse destinate alle Regioni Marche e Umbria ed alle Amministrazioni centrali per assistenza tecnica) vengono accantonate tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni complessive, che saranno attribuite da questo Comitato, nel 2005, a quelle Amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i requisiti di cui al successivo punto 8, in misura proporzionale alla propria dotazione di risorse.

6. Selezione dei progetti

Ai fini della selezione dei progetti, l'articolo 73 della legge finanziaria individua i due criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, assumendo a riferimento, per

quest'ultimo criterio, le priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 cui le Amministrazioni centrali e regionali sono chiamate ad attenersi.

Per quanto concerne gli interventi non coperti dalla suddetta programmazione le predette amministrazioni si atterranno alle rispettive programmazioni regionale e settoriale, nel finanziare i loro progetti e/o programmi, nel limite delle quote complessive ripartite a loro favore.

Per dare attuazione ai suddetti criteri, le Amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui alla presente delibera definiscono, in primo luogo, nella loro piena autonomia, una propria tassonomia di settori e scelgono il riparto settoriale nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le Amministrazioni selezionano quindi progetti in base alle proprie priorità programmatiche ed ai seguenti due criteri:

a) *coerenza programmatica*: il criterio si intende soddisfatto se l'Amministrazione beneficiaria motiva la scelta della ripartizione settoriale di cui sopra e, con riferimento a ciascun settore, se gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri già esistenti e mutuati - con le opportune specificazioni - dalla programmazione settoriale, regionale e comunitaria di riferimento, questi ultimi richiamati nell'allegato 4 alla presente delibera della quale fa parte integrante. Costituiscono esempi di coerenza programmatica anche il finanziamento di opere dotate di studi di fattibilità - rispondenti ai requisiti fissati in precedenti delibere di questo Comitato - che contengano le condizioni per il passaggio alle successive fasi, ovvero inserite in programmi di sviluppo sostenibile con Accordi di programma quadro sottoscritti, nonché l'impegno, nel finanziamento di interventi nel settore irriguo, a dare priorità anche a progetti che prevedono l'utilizzazione irrigua delle acque reflue urbane.

b) *avanzamento progettuale*: il criterio si intende soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia, per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. L'anticipazione della spesa sarà misurata in base al rapporto tra la spesa in termini di valore del realizzato del progetto, prevista entro il 2004, ed il costo totale del progetto stesso.

7. Attribuzione delle risorse

7.1 A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle Amministrazioni destinatarie è subordinato alla presentazione alla Segreteria del CIPE, da parte di ciascuna Amministrazione, entro il 31 dicembre 2002, di un cronoprogramma con una stima, anche di massima, dell'impegno e della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti/programmi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi. A tale documentazione, prima dell'inoltro alla Segreteria del CIPE, sarà data adeguata pubblicità da parte delle competenti Amministrazioni.

7.2 Entro la stessa data le Amministrazioni destinatarie di precedenti risorse a favore delle aree depresse da utilizzare in ambito APQ, dimostreranno di avere programmato, attraverso la stipula di APQ, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato nn. 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

Il profilo di spesa sarà ovviamente coerente con l'articolazione pluriennale delle risorse disponibili nel triennio pari a circa all'1,6% nel 2002, al 37,9% nel 2003 e al 50,5% nel 2004, al netto della riserva di premialità del 10%, interamente accantonata sull'ultimo anno. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 dicembre 2002, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ. Per i progetti/programmi

presentati dalle Amministrazioni centrali il cronoprogramma includerà anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa.

7.3 Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici e con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, la mancata soddisfazione di anche uno solo dei due suddetti requisiti, entro il 31 marzo 2003, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva.

La suddetta decurtazione verrà applicata, a partire dal 1 aprile 2003, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

7.4 Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione sono finalizzate come segue:

- per il 40% accresceranno il fondo di premialità, da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;
- per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato;
- per il restante 30% saranno attribuite alle Amministrazioni regionali e centrali, in proporzione alle quote a loro favore ripartite con la presente delibera, che abbiano soddisfatto, alla data del 31 dicembre 2002, entrambi i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di risorse aree depresse impegnate). L'attribuzione di tale quota del 30% sarà effettuata previo accertamento delle risorse disponibili alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004.

7.5 Le Amministrazioni centrali e regionali possono modificare, entro il 31 dicembre 2004, sia l'elenco degli interventi originariamente presentato, sia il profilo di spesa dei singoli progetti, motivandone le ragioni e mantenendo inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna Amministrazione, che è la sola rilevante ai fini della premialità di cui al successivo punto 8.1.

Le risorse ripartite con la presente delibera, per il triennio 2002-2004, saranno messe a disposizione delle Amministrazioni centrali dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti.

Analogamente, per gli interventi da finanziare nell'ambito degli Accordi di programma quadro con le risorse di cui alla presente delibera, ripartite a favore delle Regioni, delle Province autonome e delle Amministrazioni centrali, le risorse stesse saranno messe a disposizione delle singole Amministrazioni dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti, a meno di rilevanti scostamenti dalla spesa effettiva accertati in sede di monitoraggio degli APQ.

7.6 Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art.73 ed in linea con il citato art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno riutilizzate, secondo le procedure contabili previste dall'art.5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n.144, per le seguenti finalità:

- per il 40% accresceranno il fondo di premialità da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;
- per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato, anche con riferimento alle procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n.144/1999, per priorità relative ai

settori strategici delle risorse idriche, dell'irriguo e della difesa del suolo, ovvero per altre priorità programmatiche;

- per il restante 30% saranno attribuite - in proporzione alle quote ripartite con la presente delibera - alle sole Amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato nn.142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

Entro la stessa data del 31 dicembre 2003 le Amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n.142/1999, n.84/2000, n.138/2000 e n.48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinerà effetti nella riprogrammazione delle risorse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato e/o nella programmazione dei nuovi stanziamenti a favore delle aree depresse.

Al fine di valutare lo stato di attuazione della spesa delle risorse ripartite con le predette delibere, verrà costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di individuare le ragioni di eventuali ritardi nella spesa e le possibili soluzioni per superarli. A tale scopo le Amministrazioni, non chiamate a tale adempimento nell'ambito degli APQ, presenteranno apposita relazione a questo Comitato entro il 28/02/2003.

8. Attribuzione della quota accantonata per la performance

In linea con quanto previsto dall'articolo 73 della legge finanziaria 2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nell'assegnazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-Nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nel precedente punto 5, saranno attribuite da questo Comitato alle Amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i seguenti criteri di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2.

La riserva di premialità è attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun criterio soddisfatto: rispettivamente 80% per il criterio 8.1 e 20% per il criterio 8.2.

8.1 Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole Amministrazioni entro il 31 dicembre 2002.

Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2002 - 2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2002; in tal caso l'Amministrazione ha diritto alle risorse premiali potenzialmente di propria pertinenza per il criterio 8.1. Se la spesa effettuata è, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'Amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato in allegato 6 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. L'Amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2002 - 2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

8.2 Presentazione entro il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati nel cronoprogramma e finanziati, anche se in parte, con la presente delibera, segnalando eventuali criticità sull'attuazione e sulla coerenza programmatica effettiva e le iniziative adottate per correggerle.

Nel caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio ordinario relativo al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.3 La verifica dei criteri 8.1 e 8.2 avviene al termine del triennio 2002 - 2004 e le risorse premiali saranno attribuite, alle Amministrazioni performanti, all'inizio del 2005.

Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie - Regioni del Mezzogiorno, Regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali - da attribuire a seconda della provenienza della mancata performance. Esse sono incrementate dalle eventuali risorse derivanti dal mancato rispetto dei predetti requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di pregresse risorse aree depresse impegnate o programmate), nonché dalle disponibilità derivanti dal mancato impegno sempre richiamato nel punto 7.6.

Tali eccedenze - in analogia con la metodologia adottata per la redistribuzione delle eccedenze relativa alla riserva di premialità nazionale del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 - saranno attribuite alle Amministrazioni che hanno soddisfatto almeno uno dei criteri di cui ai punti 8.1 e 8.2 proporzionalmente alla propria quota di risorse iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori (punti 8.1 e 8.2) e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle decurtazioni di cui al punto 7.3 o dal mancato impegno di cui al punto 7.6, saranno ripartite tra le Regioni del Mezzogiorno, le Regioni del Centro-Nord e le Amministrazioni centrali in proporzione alle risorse attribuite dalla presente delibera (rispettivamente pari al 67,6%, 15,5% e 16,9%). All'interno delle tre categorie le risorse saranno ridistribuite alle sole Amministrazioni performanti in proporzione alla propria quota di risorse iniziale.

Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le Amministrazioni predisporranno i progetti - secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale di cui al punto 6 della presente delibera - entro il 31 dicembre 2005. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni.

Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle Amministrazioni, nella banca dati di monitoraggio degli APQ e nella relazione di cui al punto 8.2. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

9. Iniziative per l'introduzione di meccanismi incentivanti

Questo Comitato si impegna ad adottare, attraverso le Amministrazioni competenti, le opportune iniziative, ove occorra di carattere legislativo, volte ad introdurre meccanismi incentivanti, legati all'attuazione dei profili di spesa di cui ai punti 7.1 e 8.1, nei confronti dei soggetti istituzionali centrali - eventualmente preposti all'attuazione di singoli interventi - in analogia con i metodi premiali previsti, dalla presente delibera, nei confronti delle Amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 73 della legge finanziaria 2002.

RACCOMANDA

1. Alle Amministrazioni centrali competenti di assicurare alle Regioni l'opportuna assistenza degli Enti titolari degli interventi effettuati sul territorio regionale e inclusi negli Accordi di programma quadro soprattutto ai fini del monitoraggio degli interventi, secondo il modello concordato nel protocollo di collaborazione ed informazione in corso di predisposizione da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

2. Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze che la revisione dell'applicazione in rete per la gestione delle schede-intervento, attualmente in fase di avvio, sia realizzata in tempo utile per consentirne l'utilizzazione in occasione del monitoraggio al 30 giugno 2002.

Di concerto con le Regioni saranno effettuate periodiche verifiche finalizzate al controllo degli impegni presi nella direzione della semplificazione e della accessibilità delle procedure di monitoraggio.

Roma, 3 maggio 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE

Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giulio TREMONTI